

N. 18326 di rep.

N. 5861 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 13 (tredici)

del mese di luglio

alle ore 10,30 (dieci e trenta)

In Milano, nella casa in via San Marco 21.

Avanti a me **Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Pesenti ingegner Giampiero**, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato per la carica in Milano, via Borgonuovo n. 20, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"ITALMOBILIARE - Società per Azioni"

con sede in Milano, via Borgonuovo n. 20, capitale sociale euro 100.166.937 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00796400158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 349168,

premette

che il giorno 18 giugno 2007 ha avuto luogo l'assemblea straordinaria della società, giusta l'avviso di convocazione di cui infra, per la quale io sono stato investito della funzione di segretario e incaricato della verbalizzazione, e quindi chiede di far constare, a sensi art. 2375 cod.civ. e di ogni normativa anche regolamentare al riguardo applicabile, dell'assemblea straordinaria della società stessa, quotata, riunitasi appunto in Milano, presso la sala assemblee di Intesa Sanpaolo, in piazza Belgioioso n. 1, in data

18 giugno 2007 ore 11

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza il comparente nella sua predetta veste a' sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il quale comunica, informa e dà atto che:

- ove fosse necessario, si provvederà in seguito alla nomina di due scrutatori;
- sono state depositate presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., a' sensi di legge, in data 31 maggio 2007 e pubblicate altresì sul sito internet della Società tutte le Relazioni sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno dell'assemblea; le stesse sono state regolarmente inviate alla CONSOB, in data 9 maggio 2007 e, in un unico fascicolo, si allegano al presente verbale sotto "A";
- ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 12 maggio 2007 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 55 - Parte Seconda Foglio delle Inserzioni ed il 14 maggio 2007 su "Il Sole 24 Ore";
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato, altresì, in data 14 maggio 2007 sul Corriere della Sera con il seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di rinnovo della delega agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare ad Amministratori della società o di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli articoli: 9 (Convocazione dell'Assemblea), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 29 (Rinvio alle norme di legge) dello Statuto sociale. Ulteriori modifiche connesse alla disciplina introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e sue successive modificazioni; conseguente rinumerazione dello Statuto sociale e rettifica di riferimenti agli articoli rinumerati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - l'assemblea si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima prevista per il 15 giugno 2007 come risulta da apposito verbale di diserzione trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - l'informazione circa il rinvio alla seconda convocazione è stata pubblicata in data 13 giugno 2007 sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Finanza Mercati, MF;
 - oltre ad esso Presidente sono presenti i consiglieri dr. Italo Lucchini, Vice Presidente, dr. ing. Carlo Pesenti, direttore generale, dr. Piergiorgio Barlassina, prof. Mauro Bini, avv. Giorgio Bonomi, dr. Gabriele Galateri di Genola, avv. Luca Minoli, dr. Livio Strazzera nonché i sindaci prof. Luigi Guatri, Presidente, dr. Claudio De Re, dr. Eugenio Mercurio;
 - assiste il segretario del Consiglio di Amministrazione avv. Graziano Molinari;
 - ha giustificato l'assenza il consigliere dr. Giorgio Perolari;
 - assiste il rappresentante degli azionisti di risparmio avv. Carlo Pedersoli;

- sono presenti in proprio e per delega n. 59 azionisti rappresentanti n. 16.547.261 azioni ordinarie delle n. 22.182.583 azioni ordinarie, pari al 74,59% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie; nel corso dell'Assemblea verranno comunicati gli aggiornamenti sulle presenze. Il Presidente dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il Presidente, proseguendo, informa, comunica e dichiara che:

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti della Società;
- per facilitare le verbalizzazioni, gli interventi vengono registrati a mezzo nastro magnetico;
- gli azionisti che nel corso dell'Assemblea desiderassero prendere parola sono invitati a recarsi all'apposita tribuna per consentire una chiara riproduzione dell'intervento e, conseguentemente, una corretta verbalizzazione dello stesso ed a dichiarare il proprio nome e cognome, precisando che gli interventi che saranno compiuti dalla sala non potranno essere considerati ai fini della verbalizzazione;
- è stato consentito di assistere all'odierna Assemblea ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di Revisione a cui è stato conferito l'incarico di redigere il giudizio sul bilancio, con riserva da parte del Presidente di comunicarne in seguito i nominativi, se l'Assemblea lo richiedesse;
- il capitale sociale è di euro 100.166.937 suddiviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie e in n. 16.343.162 azioni di risparmio da nominali euro 2,60 cadauna;
- alla data odierna la Società possiede n. 871.411 azioni proprie ordinarie, pari a circa il 3,928% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e n. 28.500 azioni proprie di risparmio n.c., pari a circa lo 0,174% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio;
- sulla base delle risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che possiedono azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto con diritto di voto sono:

<u>Socio</u>	<u>n. azioni</u>	<u>%</u>
EFIPARIND B.V. - Amsterdam (indirettamente attraverso proprie controllate e tramite Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.)	10.484.625	47,265%
SERFIS S.p.A. - Milano	2.288.942	10,319%
MEDIOBANCA S.p.A. - Milano	2.106.888	9,498%
BT PENSION SCHEME - Londra (indirettamente)	629.269	2,837%

(azioni proprie)

- l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano all'assemblea in proprio e per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato, quale parte integrante, al presente verbale;
- è stata effettuata dall'Ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, la verifica della rispondenza delle deleghe alla norma di cui all'art. 2372 Cod. Civ.;
- per quanto consta alla Società, non esistono patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio dei diritti spettanti alle azioni ed il trasferimento delle stesse o alcuna delle fattispecie previste dall'art. 122 del D. Lgs. 58/98;
- in ottemperanza alle disposizioni della CONSOB che prescrivono la menzione nel verbale dei nominativi dei Soci che lasciano la sala prima di ogni votazione, gli Azionisti che nel corso dei lavori desiderassero uscire sono invitati a segnalarlo all'Ufficio Assembleare comunicando il numero di azioni possedute in proprio e per delega.

* * *

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, recante: "*Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti*", il Presidente ricorda, anzitutto, che il 3 maggio 2007 è scaduta la delega conferita dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione nel 2002, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni convertibili con warrant, per un periodo di cinque anni, in una o più volte e nei limiti consentiti volta a volta dalla legge, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000. Si intende ora proporre il rinnovo della medesima, alle stesse condizioni.

Per riservare maggiore spazio alla discussione, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione riportata a pagina 6 del fascicolo a stampa (come sopra allegata sotto "A") e di dare lettura, invece, della sola proposta di deliberazione riportata alle pagine 6 e 7 del fascicolo medesimo.

L'assemblea unanime approva.

Su invito del Presidente, io notaio do quindi lettura della proposta di deliberazione riportata alle pagine 6 e 7 del fascicolo distribuito agli intervenuti ed infra trascritta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, rinnovando l'invito agli azionisti che desiderassero prendere la parola di accomodarsi

all'apposita tribuna e di dichiarare il proprio nome e cognome.

Marco Ricci in rappresentanza degli Hermes European Focus Funds, gestiti da una società facente capo al fondo pensione di British Telecom, precisa anzitutto che l'investimento in Italmobiliare di tali fondi ammonta oggi a circa centoventi milioni di euro.

Premette di osservare la Società ed i ritorni dei suoi investimenti e di apprezzare molto gli eccellenti risultati dell'attività di investimento dei fondi Hermes, che, seppur azionisti di rilievo solo di recente, hanno già un appassionato interesse a che la performance della Società continui e che la quotazione di borsa rifletta il valore netto per azione.

Ciò premesso, sul primo punto all'ordine del giorno comunica che intende votare contro la delibera così come è proposta.

Le ragioni del voto contrario riguardano anzitutto le dimensioni dell'autorizzazione. Con la delega proposta si potrebbe aumentare il capitale di circa due volte e mezzo, portando a chiedere agli azionisti di Italmobiliare oltre dieci miliardi di euro di nuovi capitali ai prezzi di mercato attuali. La relazione del Consiglio su questo punto non contiene motivazioni esaurienti sulla necessità di una raccolta di capitale così grande, né, tantomeno, fornisce dettagli sufficienti sulle modalità e i tempi di tale attuazione.

Un'operazione così rilevante, o tante operazioni più piccole in sequenza, cambierebbero sicuramente il carattere e la strategia del Gruppo. Ciò non dovrebbe avvenire senza un ulteriore passaggio assembleare, con la conseguente opportunità di trasparenza verso il mercato e discussione fra gli azionisti.

Simili autorizzazioni, continua Ricci, sono oggi molto rare. In un contesto internazionale il capitale autorizzato è spesso pari ad un'addizionale del 10%, o anche del 30-40% del capitale già versato.

Con la delega proposta, peraltro, si è chiamati, in un certo senso, a dare un assegno in bianco al Consiglio per cambiare completamente il carattere e le dimensioni della Società. Comportamenti di questo tipo contribuiscono a sminuire l'immagine che il Gruppo ha nei mercati finanziari in Italia ed all'estero.

La seconda ragione del dissenso, osserva Ricci, riguarda la struttura finanziaria del Gruppo che è così prudente da essere inefficiente dal punto di vista del profilo di rischio-rendimento. Fra i molti aspetti di cui potrebbe parlare accenna come, ad esempio, i fondi di Italmobiliare International Finance siano investiti, a parere di Hermes, in modo troppo conservativo, rendendo inefficiente il profilo di rischio-rendimento dell'intero Gruppo.

Ed ancora, Ricci osserva che il Gruppo, nonostante la buona

performance tra le holdings, è rimasto indietro rispetto a molte società simili per quanto riguarda la trasparenza e la comunicazione delle politiche di investimento, del processo decisionale degli investimenti e la comunicazione regolare del valore netto per azione, che dovrebbe essere la guida principale del titolo in borsa. Dato atto di aver iniziato, in sede separata, un dialogo con il management su questi argomenti, si augura che la Società si allinei alle migliori pratiche internazionali in linea di strategia di bilancio, comunicazione e trasparenza.

Il terzo motivo del dissenso, consiste nel fatto che una siffatta delega dovrebbe essere approvata anche dall'assemblea degli azionisti di risparmio. La delibera, infatti, autorizzerebbe il Consiglio ad aumentare il capitale - senza ulteriore vaglio degli azionisti - con la possibilità di emettere solo azioni di risparmio con esclusione del diritto di opzione, seppur parziale. Inoltre, si prevede che l'emissione di nuove azioni possa essere riservata ai soli possessori di obbligazioni convertibili emessi da altri enti. Il che sembra, come minimo, strano. Si tratta di un argomento molto delicato che potrebbe creare una situazione complicata, con modifica dei diritti amministrativi e patrimoniali degli azionisti di risparmio. Secondo il parere del consulente legale in Italia del fondo Hermes, la delibera, così com'è, potrebbe esporre la società a rischi di azioni legali in determinate situazioni, che richiederebbero un'assemblea speciale degli azionisti di risparmio. Di ciò sarà informato il rappresentante degli azionisti di risparmio, il Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione.

Per i tre motivi sopra esposti, Hermes ha deciso quindi di votare contro la delibera in questa forma, e ciò conformemente alla posizione di ISS, un'agenzia internazionale che aiuta i propri clienti a valutare la corporate governance delle società quotate, molto rispettata, che raccomanda di votare contro questa delibera. La reputazione della Società all'estero, avverte Ricci, è legata anche a siffatti episodi e si può migliorare.

Il socio Hermes voterebbe a favore in una delibera che prevedesse che il numero massimo di azioni totali autorizzato fosse pari a cinquanta milioni di euro, invece di cento. Aumentare il capitale sociale per circa un terzo potrebbe essere sufficiente e bastevole per fornire munizioni sufficienti per uso immediato da parte del Consiglio.

Facchetti auspica l'eliminazione delle azioni di risparmio che giudica istituto superato e troppo gravoso per la Società, con un buon rendimento, ma con una rivalutazione probabilmente inferiore rispetto alle azioni ordinarie. Annunzia voto favorevole anche relativamente alla delega di aumento di capitale, pur raccomandando, da un lato, che eventuali aumenti di capitale in attuazione della delega siano annunciati

con congruo anticipo, dall'altro osservando che a servizio delle stock option si potrebbero utilizzare le azioni proprie (non necessarie ai fini del mantenimento del controllo), anziché ricorrere ad un aumento di capitale.

Chiede se, comunque, la vendita di azioni proprie non potrebbe servire a rilevare le azioni Mediobanca che Unicredit metterà sul mercato. Caldeggia che l'ing. Carlo Pesenti rimanga nel Consiglio di Unicredit.

Agazzi sottolinea come per la delega di cui al primo punto all'o.d.g., altro non si tratti che di un mero rinnovo di una delega concessa, allora senza alcuna polemica, nel 2002. Dal 2002 la Società si è rafforzata ed è quindi logico che si doti di strumenti per crescere. Concorda con Facchetti che l'informazione costituisca uno strumento essenziale per gli azionisti, sottolineando, peraltro, come neppure sotto questo profilo la Società abbia dato adito a lamentele ed augurandosi che ciò avvenga anche in futuro.

Camerini annuncia voto favorevole osservando come la delega in discussione possa essere prodromica e funzionale a iniziative future anche in nuovi settori. Osserva come la moderazione con cui il Consiglio ha fatto uso in passato delle deleghe costituisca la miglior garanzia che non si corre alcun pericolo in ordine ai tempi, all'entità dell'utilizzo, all'informazione stessa, che è sempre stata tempestiva e soddisfacente.

Quanto alle azioni di risparmio, osserva che se in alcune società possono non aver dato buona prova, ciò non vale per Italmobiliare, ove hanno dato buona soddisfazione sia in termini di rendimento, sia come andamento borsistico, di guisa che si può auspicare il ricorso a tale strumento anche in futuro.

Conclude chiedendo se sia prevista un'utilizzazione della delega già nel 2007.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente replica anzitutto a Ricci osservando come la delega oggi proposta riproduce l'esatto contenuto di quella approvata con voto unanime, e senza alcun rilievo circa una sua asserita eccessività, il 3 maggio 2002. Osserva altresì come l'ipotesi che la delega legittimi un aumento di capitale per un controvalore di 10 miliardi appare del tutto teorica, ove si consideri, da un lato, che l'aumento non necessariamente dovrebbe tutto avvenire a pagamento, dall'altro, che tale cifra presupporrebbe un prezzo di emissione pari ai corsi di borsa: il che è del tutto irrealistico.

Va ancora considerato che la delega può essere attuata in più tranches.

Il modo in cui sono state in passato utilizzate le deleghe costituisce la miglior garanzia che non si chiede un assegno in bianco. L'utilizzo eventuale delle deleghe sarà comunque accompagnato da adeguata informativa (peraltro anche obbliga-

toria), secondo la linea di massima trasparenza in ordine alle scelte aziendali, anche in tema di aumenti di capitale, cui il Gruppo si è attenuto e si atterrà.

Il Presidente ribadisce come la circostanza che la delega oggi scaduta e di cui si propone il rinnovo non sia stata utilizzata negli ultimi cinque anni, dimostra che la Società chiede il rinnovo di una facoltà ammessa dalla legge, non certo per avere una assoluta ed incondizionata libertà, ma, più semplicemente, per evitare, ove, e solo ove, vi fosse necessità di ricorrere con rapidità ad un aumento di capitale, i tempi lunghi dell'ordinaria procedura assembleare, senza nulla sacrificare quanto all'informativa che sarà la più ampia possibile e che si cercherà di affinare e migliorare costantemente.

Il Presidente osserva come l'approvazione dell'assemblea degli azionisti di risparmio non è affatto richiesta. Del resto, se l'azionista Ricci si è dichiarato disposto a votare a favore della delega ove ne sia ridotto l'ammontare, ciò significa che non ritiene pregiudiziale l'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

Quanto ai rilievi circa l'efficienza della struttura finanziaria, il Presidente osserva come l'assemblea di bilancio sia la sede opportuna e propria per una discussione in merito. Il Presidente, in replica a Facchetti, osserva come anche la recente riforma societaria abbia ribadito la possibilità di emettere azioni di risparmio, di guisa che non appare attuale una loro eliminazione. L'istanza di consentire un adeguato lasso di tempo per consentire la sottoscrizione di eventuali futuri aumenti di capitale sarà, ove se ne presentasse l'occasione, certamente tenuta nel debito conto.

In replica a Facchetti, il Presidente precisa che non vi è stato alcun contatto o discussione in ordine al collocamento delle azioni Mediobanca di Unicredit. Si augura che l'ing. Carlo Pesenti possa continuare a far parte del Consiglio di Unicredit ai cui azionisti, peraltro e ovviamente, spetta ogni decisione al riguardo. Ringrazia l'azionista Agazzi per aver ricordato come nulla di negativo sia intervenuto per modificare quel consenso unanime che aveva accompagnato cinque anni orsono il rilascio della delega ora riproposta. Se qualcosa di nuovo è intervenuto, è proprio il costante miglioramento della Società.

Il Presidente conclude le repliche ringraziando l'azionista Camerini per avere pur egli dato atto del senso della misura dimostrata dalla Società nell'utilizzo delle deleghe e dell'adeguatezza delle informazioni diffuse. Prende atto dell'atteggiamento favorevole di Camerini rispetto all'opportunità di emettere, in occasione di eventuali aumenti di capitale, anche azioni di risparmio, data la buona prova da essa fornita e precisa che, ad oggi, salvo fatti imprevisti e straordinari, non vi è alcuna intenzione di utilizzare nel

corso dell'anno la delega.

Ricci riprende la parola per puntualizzare, in punto azioni di risparmio, di essersi limitato a segnalare, quale azionista ordinario ed in una assemblea di azionisti ordinari, che in sede di attuazione della delega vi potrebbero essere seri rischi di lesione dei diritti degli azionisti di risparmio: rischi che sussisterebbero, ne è cosciente, anche se la delega fosse modificata.

L'avv. Carlo Pedersoli, rappresentante comune degli azionisti di risparmio, interpellato dal Presidente, pur riservandosi ogni opportuna valutazione in sede di eventuale esercizio della delega, precisa che, allo stato, non ravvisa nella delibera una qualunque lesione dei diritti, conformemente alla posizione della dottrina e della giurisprudenza ed in coerenza alla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale, a nome del Collegio, dà atto che l'attuale capitale sociale di euro 100.166.937 diviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie e n. 16.343.162 azioni di risparmio n.c. del valore nominale di euro 2,60 ciascuna, è interamente sottoscritto e versato.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- dà atto che al momento sono presenti in proprio e per delega n. 60 azionisti rappresentanti n. 16.547.276 azioni ordinarie, pari al 74,595803% delle n. 22.182.583 azioni ordinarie emesse;

- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11,50), la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno, da me notaio in precedenza letta e qui di seguito trascritta con indicazione della data dell'odierna assemblea:

"L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., in sede straordinaria, del 18 giugno 2007

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione,

- considerato che tale proposta riveste interesse per la Società,

- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 100.166.937, diviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie e n. 16.343.162 azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna, è interamente sottoscritto e versato,

delibera

1) di attribuire agli Amministratori la facoltà in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla presente delibera:

a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 (duecentosessanta) milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie

e/o di risparmio, anche al servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti, con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;

b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 (duecentosessanta) milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio dei warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni ed obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino ad un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzi di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni,

2) di sostituire il 2° ed il 3° comma dell'art. 5 (cinque) dello statuto sociale con i seguenti:

"In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 18 giugno 2007, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:

a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 (duecentosessanta) milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche al servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;

b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 (duecentosessanta) milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio dei warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni ed obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino ad un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; indi-

viduare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni."

3) di conferire al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere delegato, al Consigliere-Direttore generale, disgiuntamente fra loro, la facoltà di apportare alla suddetta deliberazione tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità."

L'assemblea approva a maggioranza con n. 994.018 voti contrari (Ricci per Hermes Focus Asset Management Europe Ltd 629.269 e Maglione per i deleganti di cui all'elenco allegato 364.749). Nessun astenuto. Favorevoli le rimanenti 15.553.258 azioni (93,9% dei votanti).

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, recante: "Proposta di rinnovo della delega agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare ad Amministratori della società o di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda, anzitutto, che il 3 maggio 2007 è scaduta, altresì, la delega conferita dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione nel 2002, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., quinto comma, ad aumentare il capitale sociale per un periodo di cinque anni, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare ad Amministratori della società o di sue controllate. Si intende ora proporre il rinnovo della medesima, alle stesse condizioni, con la precisazione che il Piano al servizio del quale la delega è richiesta è quello da tempo in essere, i cui elementi caratterizzanti sono per memoria degli azionisti riportati nella Relazione illustrativa.

Per riservare maggiore spazio alla discussione, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione riportata alle pagine 8 e 9 del fascicolo a stampa (come sopra allegata sotto "A") e di dare lettura, invece, della sola proposta di deliberazione riportata a pagina 10 del fascicolo medesimo.

L'assemblea unanime approva.

Su invito del Presidente, io notaio do lettura della proposta

degli amministratori sul punto in esame, riportata a pagina 10 del fascicolo a stampa, infra trascritta.

Ancora su invito del Presidente dell'Assemblea, il Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2438 cod. civ., a nome dell'intero Collegio, attesta che il capitale sociale di *Italmobiliare S.p.A.*, pari ad euro 100.166.937, è interamente sottoscritto e versato.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno, rinnovando l'invito agli azionisti che desiderassero prendere la parola di accomodarsi all'apposita tribuna e di dichiarare il proprio nome e cognome.

Ricci per il fondo Hermes chiede quali siano le intenzioni riguardo ai beneficiari e all'allocazione delle operazioni che saranno emesse in futuro, sottolineando, al riguardo, come il piano in essere sia stato allocato a beneficio di una sola persona per circa il 60%.

Agazzi motiva il voto favorevole con la considerazione che la retribuzione variabile, funzionale all'incentivazione dei dipendenti, sta guadagnando ovunque peso crescente. La delibera proposta conferma la delega in essere a servizio del piano di stock option esistente. La Società con la delega potrà disporre della provvista necessaria per soddisfare le stock option ma la proposta in essere non esclude affatto che le opzioni stesse possano essere esercitate su azioni proprie.

Agazzi conclude sottolineando come le stock option debbano essere considerate come vere e proprie forme di remunerazione a lungo termine e come sia assai importante nell'economia dell'istituto l'obbligo dei beneficiari di tenere le azioni per un certo periodo. Annunzia voto favorevole richiamando, anche a proposito di questo punto all'ordine del giorno, la rilevanza di una adeguata informativa societaria.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente procede alle repliche, avvertendo, anzitutto, che il ricorso all'aumento di capitale per soddisfare le stock option è alternativo rispetto a quello dell'utilizzo di azioni proprie.

Il Presidente concorda con Agazzi sul peso crescente che le stock option, come una delle varianti della retribuzione variabile, stanno assumendo. Il Gruppo persegue una politica retributiva che tende ad incrementare la parte variabile della retribuzione con un'azione decisa e costante, anche se graduale. Il punto di arrivo dovrebbe essere quello di una retribuzione con una parte fissa, una variabile in funzione di obiettivi a medio termine (di regola il budget), una, infine, variabile su obiettivi a più lungo periodo. Le stock option vengono, appunto, utilizzate in quest'ultima prospettiva. In tale contesto assume particolare rilevanza il fatto che le opzioni possano essere esercitate trascorso un certo periodo di tempo. La legislazione fiscale ora introdotta in-

centiva, poi, ad un'ulteriore mantenimento delle azioni in portafoglio.

Il Presidente sottolinea come l'informativa sulle stock option si allinea puntualmente a quanto richiesto dalla normativa.

Precisa pure che le assegnazioni di stock option agli amministratori avvengono su delibera del Consiglio, sentito il Comitato per la Remunerazione.

Nell'esercizio 2008, in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio per il 2007, il Presidente potrebbe essere beneficiario di un numero di opzioni da un minimo di 40.000 ad un massimo di 60.000 e l'ing. Carlo Pesenti, direttore generale, da un minimo di 28.000 ad un massimo di 40.000.

Ad ulteriore richiesta di Ricci, sui programmi a più lungo periodo di assegnazione, il Presidente precisa come un piano di incentivazione a lungo termine sia allo studio, ma, per ora, non si è ancora concretizzato con assegnazione di opzioni.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che al momento sono presenti in proprio e per delega n. 59 azionisti rappresentanti n. 16.547.261 azioni ordinarie, pari al 74,595736% delle n. 22.182.583 azioni ordinarie emesse;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 12,15), la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, da me notaio in precedenza letta e qui di seguito trascritta con indicazione della data dell'odierna assemblea:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. del 18 giugno 2007

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione,
- considerato che tale proposta riveste interesse per la Società,
- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 100.166.937 (centomilioni-centosessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentottantaduemilacinquecentottantatré) azioni ordinarie e n. 16.343.162 (sedicimilioneitrecentoquarantatremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 (due virgola sessanta) ciascuna, è interamente sottoscritto e versato,

delibera

1) di rinnovare la delega agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di n. 350.000 (trecentocinquan-

tamila) azioni ordinarie e/o di risparmio al servizio del Piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società o di sue controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi;

2) di modificare l'art. 5, ultimo comma, dello statuto sociale, come di seguito riportato:

"Con deliberazione del 18 giugno 2007, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:

- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 (due virgola sessanta) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, al servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi;

- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per amministratori", compreso l'eventuale sovrapprezzo.";

3) di delegare al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere delegato e al Consigliere-Direttore generale pro-tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, la facoltà di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 (cinque) dello statuto, concernenti il capitale sociale;

4) di conferire al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere delegato, al Consigliere-Direttore generale in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alle deliberazioni assunte tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.".

L'assemblea approva a maggioranza. Contrarie 99.955 azioni (Maglione per delega come da elenco allegato). Nessun astenuto. Favorevoli le rimanenti 16.447.306 azioni (99,4% delle azioni votanti).

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Si passa, quindi, alla trattazione del terzo ed ultimo punto all'Ordine del Giorno, recante: "Modifica degli articoli: 9 (Convocazione dell'Assemblea), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 29 (Rinvio al-

le norme di legge) dello Statuto sociale. Ulteriori modifiche connesse alla disciplina introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e sue successive modificazioni; conseguente rinumerazione dello Statuto sociale e rettificata di riferimenti agli articoli rinumerati. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione della Società, appositamente riunitosi prima dell'assemblea, ha convenuto di sottoporre alla presente Assemblea una modifica al testo dell'art. 26 (Sostituzione dei Sindaci) dello statuto sociale. Tale modifica è riportata nell'«ERRATA CORRIGE» inserito alle pagine 32 e 33 del fascicolo distribuito ai partecipanti e contenuto nel fascicolo come sopra allegato sotto "A".

Il regolamento attuativo CONSOB della disciplina relativa alla nomina dell'organo di controllo ha previsto una dettagliata procedura per l'elezione dei Sindaci di minoranza con voto di lista.

In particolare, prosegue il Presidente, con il secondo documento di consultazione diffuso dalla CONSOB (che si prevedeva contenesse ormai la versione definitiva delle integrazioni al Regolamento Emittenti), è stato introdotto l'art. 144-sexies che, al 12° comma, riconosceva agli Statuti la possibilità di prevedere «che i Sindaci nominati dal Collegio Sindacale, in sostituzione di quelli venuti meno nel corso del mandato, scadessero insieme a quelli in carica». Questa facoltà, che avrebbe fatto venir meno la necessità di mantenere la disciplina statutaria in tema di integrazione del Collegio sindacale da parte dell'Assemblea, era stata recepita nella bozza di Statuto approvata dal Consiglio di amministrazione. Tuttavia la CONSOB, in sede di pubblicazione degli aggiornamenti al Regolamento Emittenti, non ha più previsto tale possibilità a seguito delle osservazioni sollevate in merito all'evidente contrasto di tale disposizione con la disciplina dettata dal codice civile.

Ciò premesso, si rende necessario adeguare il nuovo testo dello statuto sociale a quanto da ultimo previsto nel Regolamento Emittenti CONSOB nel rispetto dei principi fissati dall'art. 2401 cod. civ.

In particolare, all'art. 26 dello statuto sociale:

- il 4° comma è sostituito dal seguente: «I Sindaci nominati ai sensi dei commi precedenti restano in carica fino alla successiva assemblea»;
- al 5° comma viene ripristinato il testo precedentemente eliminato che disciplina la procedura di integrazione del Collegio sindacale da parte dell'Assemblea;
- all'ultimo comma vengono, conseguentemente, modificati i richiami statutari: non più alla procedura di sostituzione («1° e 2° comma») ma a quella di integrazione («comma prece-

dente»).

Per riservare maggiore spazio alla discussione, il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione e dello statuto sociale (contenuti nel fascicolo come sopra allegato sotto "A"), riportati a pag. 11 e seguenti del fascicolo a stampa, in quanto lo stesso è stato distribuito ai presenti all'ingresso della sala ed è stato inviato a tutti coloro che lo hanno richiesto o che hanno partecipato alle ultime tre assemblee, precisando, peraltro, che per un refuso, all'art. 17, 4° comma, le parole «della procedura» sono da intendersi sostituite con le parole «dei principi» e di dare lettura della sola proposta di deliberazione riportata a pag. 37 del fascicolo a stampa.

L'assemblea unanime approva.

Su invito del Presidente, io notaio do lettura della proposta degli amministratori sul punto in esame, riportata a pagina 37 del fascicolo a stampa, infra trascritta.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno, rinnovando l'invito agli azionisti che desiderassero prendere la parola di accomodarsi all'apposita tribuna e di dichiarare il proprio nome e cognome.

Caradonna, premette di partecipare all'assemblea nella duplice veste di azionista e di giornalista e di poter testimoniare come il Gruppo rappresenti un benchmark per le società quotate in termini di comunicazione finanziaria e di trasparenza.

In questo contesto manifesta un certo stupore per il fatto che nelle modalità di convocazione dell'assemblea sia stata eliminata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rammentando come, a suo tempo, con l'adeguamento alla riforma societaria in sede assembleare venne reinserita la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che pure nella bozza presentata era stata eliminata.

Chiede che si soprasseda alla eliminazione di tale forma di avviso.

Ricci, ringrazia la presidenza ed il management per il dialogo iniziato, rilevando peraltro che le proposte di Hermes riguardo alla corporate governance non sono state ascoltate, sebbene supportate da analisi e motivazioni. Lamenta, in particolare, che Italmobiliare annoveri nel Consiglio di Amministrazione un solo amministratore indipendente: numero ben al di sotto della media delle altre società quotate.

Ritiene che l'odierna assemblea viene interpretata dai mercati finanziari come un evento amministrativo che succede solo perché obbligatorio, mentre potrebbe essere un'opportunità per adottare le migliori pratiche di governance, segnalando come tra le società in cui il fondo investe, la performance migliore avviene dove vi è una mentalità di best practice con riguardo a tutti gli aspetti societari, non dove ci si limita

a rispettare le norme.

Annunzia voto favorevole, ma invita a non ricordare il voto favorevole di oggi come espressione di un'entusiastica approvazione. Invita il Consiglio ad aumentare il numero di consiglieri indipendenti, a dare più spazio in futuro alle liste di minoranza e ad avere un dialogo con tutti gli azionisti per la composizione del Consiglio da eleggere l'anno prossimo. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente procede alle repliche.

In ordine alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, osserva come il servizio sia nettamente peggiorato, disattendendo quelle aspettative che avevano, a suo tempo, convinto a mantenere la previsione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Basti pensare che si richiede, perché la pubblicazione avvenga nei trenta giorni, il deposito 36/37 giorni prima e che si è programmato che la pubblicazione del foglio delle inserzioni avvenga solo tre volte la settimana. Ciò rende difficile rispettare alcuni precisi obblighi societari come quello di inserire, su richiesta degli azionisti, ulteriori punti all'ordine del giorno di assemblee già convocate, dandone tempestiva comunicazione agli azionisti. La eliminazione dell'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale potrebbe allora essere di stimolo a migliorarne l'efficienza.

In replica a Ricci, il Presidente precisa che i consiglieri indipendenti sono due (prof. Bini e dr. Perolari) e non uno; secondo il TUF tali potrebbero essere qualificati anche il dr. Galateri e l'avv. Strazzerà, ma si è preferito, in base ad una interpretazione restrittiva del Codice di Autodisciplina, non includerli nella categoria. Se ci si fosse attenuti al TUF gli indipendenti sarebbero 4 su 10.

Peraltro, allargare il numero di consiglieri indipendenti o dei rappresentanti della minoranza determinerebbe un allargamento del numero complessivo dei consiglieri, da alcuni azionisti ritenuti, in Italmobiliare, già troppi.

Caradonna, a sua volta, replica che se la pubblicazione dell'avviso solo su un quotidiano è più agevole per la Società, certo non lo è per gli azionisti. Ed è a questi ultimi che occorre guardare in materia. Italmobiliare, peraltro, non è certo meno efficiente delle molte altre società che ricorrono alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale eppur adempiono a tutti gli obblighi societari.

Annunzia che, ove la sua proposta non fosse accolta, sarà costretto, per la prima volta dopo molti anni, ed esprime voto contrario.

Il Presidente, a sua volta, osserva come la Società dia notizie di tutte le vicende societarie, ivi compresa la convocazione dell'assemblea, sul sito internet con ciò assicurando una informativa sollecita e certo, oggi, più accessibile per gli azionisti della Gazzetta Ufficiale.

Si rammarica per il dissenso di Caradonna, augurandosi che,

in futuro, i servizi della Gazzetta Ufficiale migliorino sì da poterla di nuovo utilizzare.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che al momento sono presenti in proprio e per delega n. 60 azionisti rappresentanti n. 16.547.276 azioni ordinarie, pari al 74,595803% delle n. 22.182.583 azioni ordinarie emesse;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 12,35), la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno, da me notaio in precedenza letta e qui di seguito trascritta, con indicazione della data dell'odierna assemblea e del testo proposto degli articoli dello statuto sociale oggetto di modifica:
"L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., riunitasi in Milano in data 18 giugno 2007,
- preso atto delle proposte presentate dal Consiglio di amministrazione in merito all'adeguamento dello Statuto sociale,
delibera

1) di approvare:

- la modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale (vecchia numerazione): 9 (Convocazione), 14 (Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo), 21 (Composizione del Collegio sindacale), 22 (Nomina del Collegio sindacale), 24 (Poteri del collegio sindacale) e 29 (Rinvio alle norme di legge);
- l'introduzione degli articoli (nuova numerazione): 10 (Integrazione dell'ordine del giorno), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 17 (Sostituzione degli amministratori), 26 (Sostituzione dei Sindaci) nonché del Titolo VI (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) composto dell'unico articolo 29 (Nomina e requisiti);
- la conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto e la rettifica di riferimenti agli articoli rinumerati, nel testo di cui all'intero statuto che al presente si allega sotto "B";

2) di conferire al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere delegato, al Consigliere-Direttore generale in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alle deliberazioni assunte tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità."

L'assemblea approva a maggioranza. Contrarie n. 9.349 azioni (Caradonna 15, Maglione 9.334 per i deleganti di cui all'elenco allegato). Nessun astenuto. Favorevoli le rimanenti 16.537.927 azioni (99,9% delle azioni votanti).

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,36 (dodici e trentasei).

* * *


Il Comparsente mi chiede l'allegazione al presente verbale dell'elenco degli intervenuti, che allego sotto "C" con i dettagli dei voti espressi per delega dalla sig. Maglione.

Del presente ho dato lettura al comparsente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore undici omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati A, B e C.

Consta di dieci fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine trentasette e della trentottesima sin qui.

F.to Giampiero Pesenti

F.to Piergaetano Marchetti notaio



Att. A n. 18370/5861

ITALMOBILIARE

Att. A

Levanti


Relazioni degli Amministratori



[Handwritten signature]


ITALMOBILIARE

**Assemblea degli
azionisti del
15-18 giugno 2007**



ITALMOBILIARE
Società per Azioni
Sede: Via Borgonuovo, 20
20121 Milano - Italia
Capitale Sociale € 100.166.937
Registro delle Imprese di Milano

Organi sociali

Consiglio di amministrazione

(Scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2007)

Giampiero Pesenti	1-2	Presidente - Consigliere delegato
Italo Lucchini	1-3	Vicepresidente
Pier Giorgio Barlassina		
Mauro Bini	4-5-6-7	
Giorgio Bonomi	4	
Gabriele Galateri di Genola		
Luca Minoli	3	
Giorgio Perolari	1-3-4-5	
Carlo Pesenti	1	Direttore Generale
Livio Strazzera		
Graziano Molinari	8	Segretario

Collegio sindacale

(Scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2007)

Sindaci effettivi		
Luigi Guatri		Presidente
Claudio De Re		
Eugenio Mercorio		
Sindaci supplenti		
Dino Fumagalli	7	
Pietro Curcio		
Enrico Locatelli		
Reconta Ernst & Young S.p.A.		Società di revisione

- 1 Membro del Comitato esecutivo
- 2 Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno
- 3 Membro del Comitato per la remunerazione
- 4 Membro del Comitato per il controllo interno
- 5 Consigliere indipendente
- 6 Lead independent director
- 7 Membro dell'Organismo di vigilanza
- 8 Segretario del Comitato esecutivo



Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 15 giugno 2007 alle ore 11.00 in Milano, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 18 giugno 2007 stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di rinnovo della delega agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare ad Amministratori della società o di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli articoli: 9 (Convocazione dell'Assemblea), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 29 (Rinvio alle norme di legge) dello Statuto sociale. Ulteriori modifiche connesse alla disciplina introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e sue successive modificazioni; conseguente rinumerazione della disciplina dei mercati finanziari e rettificazione di riferimenti agli articoli rinumerati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla società la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ. secondo comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.

* * *

La documentazione relativa agli argomenti in discussione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

La medesima documentazione sarà consultabile, altresì, entro gli stessi termini all'indirizzo internet www.italmobiliare.it

Il Consiglio di Amministrazione

Leviti

264
1



Relazioni del Consiglio di Amministrazione



Handwritten signature

Proposta di rinnovo della delega agli Amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, e ad emettere obbligazioni anche convertibili con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'odierna assemblea Vi si chiede di rinnovare la delega da Voi conferita al Consiglio di amministrazione il 3 maggio 2002, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni anche convertibili con warrant, nei limiti consentiti volta a volta dalla legge, per un ammontare massimo complessivo di nominali euro 260.000.000, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla presente deliberazione.

L'esercizio della suddetta delega potrà consentire al Consiglio di amministrazione di procedere alla realizzazione di quelle operazioni che risultassero necessarie per accompagnare con una solida struttura finanziaria e patrimoniale l'espansione dell'attività sociale, assicurando la tempestività di esecuzione necessaria per approfittare delle condizioni di mercato più favorevoli per la loro realizzazione.

* * *

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:


"L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., in sede straordinaria, del giugno 2007

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione,
- considerato che tale proposta riveste interesse per la Società,
- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 100.166.937, diviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie e n. 16.343.162 azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna, è interamente sottoscritto e versato,

delibera

- 1) di attribuire agli Amministratori la facoltà in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla presente delibera:
 - a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale, in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche al servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti, con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;
 - b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio dei warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni ed obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino ad un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzi di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.



-
- 2) di sostituire il 2° ed il 3° comma dell'art. 5 dello statuto sociale con i seguenti:
"In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del giugno 2007, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:
- a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche al servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;
 - b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio dei warrant.
- Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni ed obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino ad un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni."
- 3) di conferire al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere delegato, al Consigliere-Direttore generale, disgiuntamente fra loro, la facoltà di apportare alla suddetta deliberazione tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità."

Revisch

Proposta di rinnovo della delega agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio da riservare ad Amministratori della società o di sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'odierna assemblea Vi si chiede di rinnovare la delega agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il termine di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquanta) azioni ordinarie e/o di risparmio, dal valore nominale di euro 2,60 (due virgola sessanta) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma al servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi.

Il «Piano di stock option per Amministratori» in essere prevede che il monte totale delle azioni riservato alla sua copertura ammonti a n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio.

In esecuzione del suddetto «Piano», sono state complessivamente assegnate, a tutto il 31 dicembre 2006, n. 155.000 opzioni. Nel 2007 sono state assegnate, a valere sui risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2006, n. 60.000 opzioni, che hanno portato il totale delle opzioni assegnate a n. 215.000.

A tutt'oggi non è ancora stata esercitata alcuna opzione.

Il Consiglio di amministrazione, pertanto, intende proporVi il rinnovo della delega all'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine di 5 anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquanta) azioni ordinarie e/o di risparmio, dal valore nominale di euro 2,60 (due virgola sessanta) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma al servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi. Si riportano di seguito gli elementi caratterizzanti del «Piano di stock option per amministratori»:

a) Ragioni dell'adozione del Piano

Esse consistono nella volontà di legare il trattamento complessivo dei destinatari del piano al successo a medio/lungo termine dell'azienda e alla creazione di valore come azionisti, nonché di premiare i risultati conseguiti, creando le condizioni per assicurare il maggior coinvolgimento di tutto il Vertice aziendale al raggiungimento dei risultati della Società.


b) Destinatari del Piano

Destinatari del Piano sono alcuni componenti il Consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate che rivestano cariche particolari in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi.

c) Quantità delle opzioni da assegnare

Il quantitativo delle opzioni da assegnare a ciascun destinatario verrà definito dal Consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A. su proposta del Comitato per la remunerazione ed osservate le norme sul conflitto d'interessi.

Le opzioni, se esercitate, danno diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni in ragione di 1:1.



d) Durata ed obiettivi

Il Piano prevede cicli annuali di assegnazione; le opzioni potranno essere esercitate per un periodo compreso fra il quarto e il decimo anno successivo all'assegnazione.

Tuttavia, in caso di cessazione dalla carica di amministratore per compiuto mandato, senza che sia intervenuto un successivo rinnovo, le opzioni potranno essere esercitate immediatamente, purché entro il termine massimo di 10 anni dalla assegnazione.

L'assegnazione delle opzioni sarà condizionata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione. Tali obiettivi saranno comunicati ai destinatari.

e) Modalità e condizioni del Piano

L'esercizio dei diritti di opzione è subordinato alla condizione che l'amministratore destinatario del Piano abbia regolarmente concluso il mandato durante il quale sono state assegnate le opzioni senza che vi siano state dimissioni anticipate e senza che sia intervenuto provvedimento di revoca da parte dell'Assemblea.

Le opzioni sono nominative, personali e intrasferibili, salvo che nei termini previsti nel caso di decesso.

Il monte titoli di azioni Italmobiliare S.p.A., riservato alla copertura del Piano è fissato in 350.000 di azioni.

f) Aumento del capitale sociale; cessione di azioni

La sottoscrizione delle azioni, nel caso di opzioni alla sottoscrizione, così come la cessione delle stesse, nel caso di opzioni all'acquisto, avverrà ad un prezzo pari alla media aritmetica delle quotazioni di Borsa rilevate nel periodo compreso fra la data dell'offerta dei diritti di opzione e lo stesso giorno del mese solare precedente.

g) Caratteristiche delle azioni

Le azioni in possesso dei partecipanti al Piano a seguito dell'esercizio dell'opzione avranno godimento regolare e saranno vendibili sul mercato a partire dall'inizio del quinto anno dall'assegnazione delle opzioni.

È riconosciuto alla Società un diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita dai singoli beneficiari e rivenienti dall'esercizio delle stock option.

In caso di fusione/scissione le opzioni assegnate daranno diritto di sottoscrivere o acquistare azioni Italmobiliare S.p.A. in misura proporzionale al rapporto di cambio; in caso di cancellazione di Italmobiliare S.p.A. dal listino di Borsa, verrà congruamente anticipato il termine per l'esercizio dell'opzione e le azioni saranno immediatamente vendibili.

h) Altre attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione potrà temporaneamente sospendere l'esercizio del diritto di opzione in determinati casi previsti dal Regolamento ed a fronte di specifiche e particolari esigenze; potrà inoltre modificare alcune condizioni del Piano per assicurare ai destinatari un trattamento equivalente a quello offerto inizialmente.

* * *

Le azioni di nuova emissione avranno, come richiamato nel «Piano», le caratteristiche di quelle in circolazione ed avranno godimento regolare.

Corrispondentemente l'Assemblea sarà chiamata a modificare l'art. 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale.

Handwritten signature

Signori Azionisti,


se concordate con la nostra proposta, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Italmobiliare S.p.A. del giugno 2007

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di amministrazione,
- considerato che tale proposta riveste interesse per la Società,
- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 100.166.937, diviso in n. 22.182.583 azioni ordinarie e n. 16.343.162 azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna, è interamente sottoscritto e versato,

delibera

- 1) di rinnovare la delega agli amministratori, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, per un importo massimo di nominali euro 910.000 mediante emissione di n. 350.000 azioni ordinarie e/o di risparmio al servizio del Piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società o di sue controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi;
- 2) di modificare l'art. 5, ultimo comma, dello statuto sociale, come di seguito riportato:
"Con deliberazione del giugno 2007, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:
 - la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 (due virgola sessanta) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, al servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi;
 - la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per amministratori", compreso l'eventuale sovrapprezzo.";
- 3) di delegare al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere delegato e al Consigliere-Direttore generale pro-tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, la facoltà di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello statuto, concernenti il capitale sociale;
- 4) di conferire al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere delegato, al Consigliere-Direttore generale in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alle deliberazioni assunte tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità."



Modifica degli articoli: 9 (Convocazione), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo) e 29 (Rinvio alle norme di legge) dello Statuto sociale. Ulteriori modifiche connesse alla disciplina introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) e sue successive modificazioni; conseguente rinumerazione dello Statuto sociale e rettifica di riferimenti agli articoli rinumerati.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito all'adeguamento dello Statuto sociale alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cd. Legge per la tutela del risparmio), così come modificata dal D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 (cd. Decreto correttivo), che richiede l'adeguamento del testo statutario alle previsioni ivi contenute entro la data del 30 giugno 2007.

Con l'occasione, abbiamo provveduto, altresì, ad ulteriori interventi di aggiornamento del testo al fine di dare maggiore chiarezza e sistematicità all'intero dispositivo statutario, nonché al fine di adeguarlo alle nuove esigenze operative della realtà aziendale. In particolare le modifiche riportate negli articoli (vecchia numerazione) 9, 17 e 29 sono esclusivamente di quest'ultimo tipo.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione le modifiche agli articoli dello Statuto sociale che sono analiticamente esposte nella relazione di seguito riportata e nel testo messo a confronto con quello dello Statuto attualmente vigente.

Vi illustriamo, quindi, le principali modificazioni ed integrazioni proposte (l'indicazione degli articoli è riferita, per tutti, alla nuova numerazione):

Articolo 9

Al 3° comma sono state modificate le modalità di convocazione dell'Assemblea eliminando l'obbligo di pubblicare il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Al fine di rendere più coerente la modalità di convocazione dell'Assemblea con quanto disposto in tema di integrazione dell'ordine del giorno (come dettagliatamente descritto al successivo art. 10) che prevede la pubblicazione del relativo avviso integrativo con le "stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione", si propone di avvalersi della facoltà - derivante dal combinato disposto dall'art. 2366 cod. civ., 2° comma e dall'art. 1 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5/11/1998 n. 437 - di pubblicare l'avviso di convocazione esclusivamente sui quotidiani indicati in Statuto e non più in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10

È stato inserito un apposito articolo al fine di recepire in Statuto la facoltà, già riconosciuta dalla Legge (art. 126-bis del TUF) ai soci "...che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale..." di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando gli ulteriori argomenti proposti. Come già anticipato, al 2° comma è disposto che dell'integrazione sarà data notizia con le stesse modalità previste in tema di convocazione e, pertanto, con la pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani indicati all'articolo precedente. Analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa per le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione, seppur con un termine meno gravoso (10 giorni anziché 15), viene previsto che le richieste di integrazione dell'ordine del giorno da parte dei soci siano illustrate in un'apposita relazione da depositarsi presso la sede sociale al fine di garantire la completa informativa anche degli altri soci.

Articoli 15, 16 e 17

È stata proposta un'analitica e dettagliata formulazione delle disposizioni relative alla disciplina del Consiglio di amministrazione al fine di adeguare il testo statutario al nuovo quadro normativo di riferimento (art. 147-ter del TUF) che impone, tra l'altro, la nomina dei Consiglieri sulla base di liste

R. Carri

di candidati al fine di garantire, oltre alla presenza di un numero adeguato di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci, la nomina del numero minimo di amministratori di minoranza.

- **Articolo 15:** È stata coerentemente proposta, innanzitutto, la diversa formulazione della rubrica: "Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica". Al fine di recepire quanto prescritto dalla normativa di riferimento, oltre a modifiche di carattere meramente formale, è stato inserito un nuovo 2° comma volto ad affermare, in tema di composizione, la necessaria presenza in Consiglio di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

- **Articolo 16:** Tale articolo è stato inserito al fine di disciplinare l'elezione del Consiglio di amministrazione con voto di lista; il sistema è stato strutturato in modo da assicurare alla minoranza la nomina di un numero di amministratori non inferiore a quello minimo richiesto dalla legge. La disciplina proposta contiene il rinvio alle nuove disposizioni regolamentari della CONSOB secondo cui alla individuazione della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratore provvederà la stessa Autorità di vigilanza sulla base della capitalizzazione calcolata sulla media delle quotazioni di Borsa registrate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale. La CONSOB provvederà, inoltre, a pubblicare tali soglie sul proprio sito internet entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Peraltro, la Società dovrà dare pubblicità di tale determinazione nonché delle modalità e del termine di presentazione delle liste con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Di seguito, è stato richiamato il limite del "collegamento" tra soci/liste di minoranza/maggioranza al fine di garantire che sia effettivamente eletto almeno un amministratore espressione della minoranza e, onde evitare che sia aggirata tale disciplina si propone di recepire la clausola di esclusione del collegamento, come formulata in relazione alla elezione del Collegio sindacale.

In conformità a quanto già suggerito dal Comitato per la Corporate Governance con il Codice di Autodisciplina approvato nel marzo 2006, è stata recepita la disposizione regolamentare dettata in tema di elezione del Collegio sindacale che prevede il deposito delle liste almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Insieme alle liste dovrà depositarsi, inoltre, tutta la documentazione richiesta dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente che, per coerenza, è stata integrata con quanto richiesto per il deposito delle liste dei candidati alla carica di Sindaco.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, è stata integralmente recepita la disposizione contenuta nell'art. 147-ter del TUF, 1° comma, ultimo periodo, secondo cui "... non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse".

Infine, è stata riportata, nel testo statutario proposto, la disposizione relativa alla decadenza dalla carica dell'Amministratore eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge. Per quanto riguarda, invece, la perdita dei requisiti di indipendenza, fermo restando l'obbligo dell'amministratore interessato di darne immediata comunicazione al Consiglio, si propone di sanzionare tale ipotesi con la decadenza dalla carica soltanto se al verificarsi di tale circostanza non sia più garantita la presenza in Consiglio del numero minimo di amministratori indipendenti, come prescritto dalla normativa vigente.

- **Articolo 17:** L'articolo in oggetto è stato introdotto al fine di disciplinare, coerentemente con la modalità di elezione con voto di lista e con le disposizioni dettate in tema di composizione dell'organo amministrativo, la sostituzione degli Amministratori cessati, ricorrendo, pertanto, alle liste originarie e, in mancanza, provvedendo alla sostituzione ai sensi di legge.

Articolo 20

Si propone la riduzione del termine per la convocazione d'urgenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo da 48 a 24 ore prima della riunione.



Articolo 24

L'articolo relativo alla composizione del Collegio sindacale è stato modificato per la parte relativa al cumulo degli incarichi e recepisce la disciplina regolamentare dettata in materia.

Articolo 25

Tale articolo, relativo alla nomina dell'organo di controllo, è stato riformulato al fine di rendere la disciplina, in esso contenuta, omogenea a quella prevista per l'elezione del Consiglio di amministrazione e per recepire la disposizione normativa inderogabile che attribuisce la Presidenza del Collegio sindacale al Sindaco eletto dalla minoranza.

In particolare, per la determinazione della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste si è fatto rinvio a quanto previsto per l'elezione del Consiglio di amministrazione e, quindi, alle quote di partecipazione determinate dalla CONSOB, delle quali, analogamente, sarà data notizia con l'avviso di convocazione.

Come già anticipato all'art. 16 è stato richiamato il limite del "collegamento" tra soci/liste di minoranza/maggioranza al fine di garantire che sia effettivamente eletto un membro effettivo del Collegio sindacale dai soci di minoranza e, onde evitare che sia aggirata tale disciplina, è stata recepita la clausola regolamentare volta ad escludere il collegamento qualora il voto "dissociato" eventualmente espresso da un socio di riferimento non sia stato determinante ai fini della nomina del Sindaco di minoranza.

Per quanto riguarda il termine e la documentazione da allegare alle liste è stata recepita la disciplina regolamentare della CONSOB, ai sensi della quale è stata recepita, altresì, la proroga del termine e la contemporanea riduzione alla metà della quota di partecipazione inizialmente richiesta, per consentire la presentazione di liste di minoranza, ove, nel termine inizialmente fissato, sia pervenuta una sola lista ovvero soltanto liste tra loro collegate.

Articolo 26

Tale articolo che, in analogia alla disciplina del Consiglio di amministrazione, è stato separato dall'originario articolo 22, è stato integrato al fine di garantire che il procedimento di sostituzione dei Sindaci fosse formulato in modo tale da assicurare, in ogni caso, la presenza nel Collegio di un Sindaco eletto dalla minoranza, cui spetta, peraltro, la Presidenza del Collegio sindacale.

Articolo 28

In ossequio alla disciplina normativa, come risultante dalle modifiche apportate al D. Lgs. 58/1998 (art. 151) dalla Legge sul risparmio, sono stati riformulati i poteri del Collegio sindacale.

Articolo 29

È stato inserito un nuovo articolo al fine di disciplinare la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, come prescritto dalla normativa vigente. La competenza a nominare - eventualmente definendo la durata dell'incarico - e la revoca di tale dirigente è stata attribuita al Consiglio di amministrazione previo parere del Collegio sindacale. In merito ai requisiti da definirsi nel testo statutario, tenuto conto della funzione che tale figura è chiamata a svolgere e all'estensione del regime di responsabilità previsto per gli amministratori, si propone di richiedere il possesso della qualifica di dirigente, dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di amministrazione e un'esperienza lavorativa pregressa di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo-contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.


Articolo 34

Tale articolo è stato integrato al fine di consentire l'automatico richiamo a eventuali successive modifiche di disposizioni legislative e/o regolamentari relative alle definizioni in esse contenute e cui, per coerenza, si è fatto rimando.

Luca

Si segnala, infine, che nel testo a fronte di seguito riportato sono già state inserite, all'articolo 5 (Capitale sociale), nella colonna "Nuova versione", le nuove deleghe conferite al Consiglio di amministrazione per l'aumento del capitale sociale, oggetto di deliberazione dei precedenti punti all'Ordine del giorno.

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
TITOLO I	TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA	DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
<p>Articolo 1 Denominazione</p>	<p>Articolo 1 Denominazione</p>
<p>La società costituita nel 1946 è denominata "ITALMOBILIARE Società per Azioni".</p> <p>La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata "ITALMOBILIARE S.p.A."</p>	<p>La società costituita nel 1946 è denominata "ITALMOBILIARE Società per Azioni".</p> <p>La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata "ITALMOBILIARE S.p.A."</p>
<p>Articolo 2 Sede</p>	<p>Articolo 2 Sede</p>
<p>La società ha sede in Milano.</p>	<p>La società ha sede in Milano.</p>
<p>Articolo 3 Oggetto sociale</p>	<p>Articolo 3 Oggetto sociale</p>
<p>La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali. È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.</p>	<p>La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali. È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.</p>
<p>La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l'oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.</p>	<p>La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l'oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.</p>
<p>Articolo 4 Durata</p>	<p>Articolo 4 Durata</p>
<p>La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.</p> <p>La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.</p>	<p>La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.</p> <p>La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.</p>



VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Capitale sociale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Capitale sociale</p>
<p>Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionesessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentottantaduemilacinquecentottantatre) azioni ordinarie e n. 16.343.162 (sedici milioni trecentoquarataremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna.</p>	<p>Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionesessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentottantaduemilacinquecentottantatre) azioni ordinarie e n. 16.343.162 (sedici milioni trecentoquarataremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna.</p>
<p>In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 3 maggio 2002, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:</p>	<p>In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 3 maggio 2002 giugno 2007, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:</p>
<p>a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ., emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio di warrant.</p>	<p>a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;</p> <p>b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio di warrant.</p>
<p>Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino a un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.</p>	<p>Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino a un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.</p>
<p>Con deliberazione del 28 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:</p>	<p>Con deliberazione del 28 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:</p>
<p>- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un</p>	<p>- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un</p>

Handwritten signature

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 5 (continua)

importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all'estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;

- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per dirigenti", compreso l'eventuale sovrapprezzo.

Con deliberazione del 3 maggio 2002, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.,

- la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie e/o di risparmio, del valore nominale di euro 2,60 (due virgola sessanta) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. 5° comma, al servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi, in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, a un prezzo determinato dal Consiglio di amministrazione in base alla media aritmetica delle quotazioni di borsa delle azioni Italmobiliare rispettivamente ordinarie e/o di risparmio, rilevate sul mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (MTA) nel periodo compreso fra la data dell'offerta dei diritti di opzione e lo stesso giorno del mese solare precedente. Tale prezzo, in ogni caso, non potrà essere inferiore al valore unitario del patrimonio netto di Italmobiliare S.p.A. dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di assegnazione delle opzioni e comunque non inferiore al valore unitario del patrimonio netto al 31 dicembre 2001, pari a euro 24,06;

- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinare i tempi, i modi, le

Art. 5 (continua)


importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all'estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;

- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per dirigenti", compreso l'eventuale sovrapprezzo.

Con deliberazione del ~~3 maggio 2002~~ giugno 2007, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.:

- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, ~~il capitale sociale~~ in una o più volte entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, ~~del valore nominale di euro~~ da nominali euro 2,60 (due virgola sessanta) ~~cadauna~~ ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. 5° comma, al servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi, ~~in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, a un prezzo determinato dal Consiglio di amministrazione in base alla media aritmetica delle quotazioni di borsa delle azioni Italmobiliare rispettivamente ordinarie e/o di risparmio, rilevate sul mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (MTA) nel periodo compreso fra la data dell'offerta dei diritti di opzione e lo stesso giorno del mese solare precedente. Tale prezzo, in ogni caso, non potrà essere inferiore al valore unitario del patrimonio netto di Italmobiliare S.p.A. dell'ultimo esercizio chiuso prima della data di assegnazione delle opzioni e comunque non inferiore al valore unitario del patrimonio netto al 31 dicembre 2001, pari a euro 24,06;~~

- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le



VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 5 (continua)

caratteristiche e le condizioni dell'offerta e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, compreso il relativo sovrapprezzo.

**Articolo 6
Azioni**

Le azioni sono nominative o al portatore a scelta e spese dell'azionista salvo contraria disposizione di legge.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni di risparmio sono regolate dalla legge e dagli artt. 8 e 26, lett. b, del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria potrà anche deliberare la conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

**Articolo 7
Aumento del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 5 (continua)

caratteristiche e le condizioni dell'offerta e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per amministratori", compreso ~~il relativo~~ l'eventuale sovrapprezzo.

**Articolo 6
Azioni**

Le azioni sono nominative o al portatore a scelta e spese dell'azionista salvo contraria disposizione di legge.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni di risparmio sono regolate dalla legge e dagli artt. 8 e ~~26~~ 31, lett. b, del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria potrà anche deliberare la conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

**Articolo 7
Aumento del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.

Revis

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Articolo 8

Caratteristiche delle azioni di risparmio

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 26, lett. b, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO III
ASSEMBLEA

Articolo 9
Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 2364 del Codice civile. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza" entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 8

Caratteristiche delle azioni di risparmio

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 26 31, lett. b, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO III
ASSEMBLEA

Articolo 9
Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del Codice civile. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato ~~nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana~~ e in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza" entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Amministratore

VECCHIA VERSIONE

Art. 9 (continua)

Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.

Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.

Articolo 10**Intervento e rappresentanza**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ., 2° comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

NUOVA VERSIONE

Art. 9 (continua)

Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.

Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.

Articolo 10**Integrazione dell'ordine del giorno**

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 9, entro i termini di legge.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo ~~10~~ 11**Intervento e rappresentanza**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ., 2° comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

Perit

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto per la procedura di nomina del Collegio sindacale.

Articolo 12
Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

Articolo 13
Poteri del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Al medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

Articolo 14
Numero degli Amministratori e durata in carica

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Articolo ~~11~~ 12

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge fatto salvo quanto previsto ~~dall'~~ dagli artt. 16 e ~~22~~ 25 del presente statuto per la procedura di nomina, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Articolo ~~12~~ 13
Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

Articolo ~~13~~ 14
Poteri del Presidente


Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Al medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE

Articolo ~~14~~ 15
~~Numero degli Amministratori~~ Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalla legge deve possedere i



VECCHIA VERSIONE

Art. 14 (continua)

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, a quello degli Amministratori in carica per il periodo residuo di durata del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

NUOVA VERSIONE

Art. ~~14~~ 15 (continua)

requisiti di indipendenza stabiliti dalla vigente normativa. Deve essere, inoltre, rispettato il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la durata dell'incarico.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori, ~~essi~~ nominati con le modalità di cui al successivo art. 16, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo ~~le norme di legge~~ le modalità di cui al successivo art. 17.

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo residuo di durata del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Nomina del Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di

P. Biondi

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 16 (continua)

partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.


In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di



Art. 16 (continua)

collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.
La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;
- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

Riservato

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 16 (continua)

L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa.

Articolo 17

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

La sostituzione degli amministratori avviene, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all'art. 16, con la nomina dei candidati non eletti appartenenti alla medesima lista degli amministratori cessati secondo l'originario ordine di presentazione. Qualora ciò non sia possibile il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi di legge.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

L'assemblea delibera in merito alla sostituzione degli amministratori, nel rispetto della procedura di cui all'art. 16, a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.


Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15
Cariche sociali

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.

Articolo ~~15~~ 18
Cariche sociali

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.



VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 15 (continua)

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 16
Poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Art. 16 18 (continua)

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 16 19
Poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Revis

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Articolo 17

Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario nonché, nel caso previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera da spedirsi, mediante raccomandata o corriere espresso, almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, telefax o avviso inviato per rete telematica almeno 48 ore prima della riunione.

Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.

Articolo 18

Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso deve essere tassativamente assicurata:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione,

Articolo ~~17~~ 20

Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario nonché, nel caso previsto dall'art. ~~24~~ 27 del presente statuto.

Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera da spedirsi, mediante raccomandata o corriere espresso, almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, telefax o avviso inviato per rete telematica almeno ~~48~~ 24 ore prima della riunione.

Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.

Articolo ~~18~~ 21

Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso deve essere tassativamente assicurata:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione,



VECCHIA VERSIONE

Art. 18 (continua)

di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando con testualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza, questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19
Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Articolo 20
Doveri di informazione

Gli Amministratori forniscono al Collegio sindacale, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere fornita verbalmente, anche per via telefonica.

Al fine di assicurare al Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio adeguata informazione, la società gli trasmette:

- il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla messa a disposizione agli Azionisti;
- la relazione semestrale e la relazione trimestrale contestualmente alla loro diffusione al pubblico;
- i comunicati stampa e gli altri avvisi sulla stampa pubblicati dalla società e relativi alle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

NUOVA VERSIONE

Art. ~~18~~ 21 (continua)

di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando con testualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza, questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo ~~19~~ 22
Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Articolo ~~20~~ 23
Doveri di informazione

Gli Amministratori forniscono al Collegio sindacale, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, l'informativa può essere fornita verbalmente, anche per via telefonica.

Al fine di assicurare al Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio adeguata informazione, la società gli trasmette:

- il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla messa a disposizione agli Azionisti;
- la relazione semestrale e la relazione trimestrale contestualmente alla loro diffusione al pubblico;
- i comunicati stampa e gli altri avvisi sulla stampa pubblicati dalla società e relativi alle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

Handwritten signature

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

Articolo ~~21~~ 24

Composizione del Collegio sindacale

Composizione del Collegio sindacale

Il Collegio è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

~~Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.~~

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani con esclusione delle società controllate di Italmobiliare Società per Azioni, delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo.

~~Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani con esclusione delle società controllate di Italmobiliare Società per Azioni, delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo~~ abbiano superato il limite al cumulo degli incarichi stabiliti dalla disciplina vigente.

Almeno uno fra i sindaci effettivi e almeno uno fra i sindaci supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Almeno uno fra i sindaci effettivi e almeno uno fra i sindaci supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di


I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica.

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. All'atto della nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. A essi spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

~~I Sindaci uscenti sono rieleggibili. All'atto della nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. A essi spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro~~ funzioni.



Articolo 22
Nomina del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In ciascuna lista devono essere indicati i nomi di non più di sei candidati elencati mediante un numero progressivo; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto.

Ciascun Azionista ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi i soggetti controllanti, le società controllate e le controllate dagli stessi controllanti) non possono presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.

Articolo ~~22~~ 25
Nomina del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

~~In ciascuna lista devono essere indicati i nomi di non più di sei candidati elencati mediante un numero progressivo; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.~~

~~Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto.~~

Ciascun Azionista ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi i soggetti controllanti, le società controllate e le controllate dagli stessi controllanti) non possono presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Handwritten signature

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 22 (continua)

Art. 22 25 (continua)

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno ~~dieci~~ quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.


Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate: ~~le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.~~

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- b) un sintetico curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui, entro il termine di 15 giorni precedenti la data dell'Assemblea, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.



VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 22 (continua)

In caso di presentazione di più liste, risultano eletti:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo e il terzo Sindaco supplente;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

In caso di presentazione di una unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.

Art. ~~22~~ 25 (continua)

al quinto giorno successivo a tale termine e la soglia indicata nell'avviso di convocazione, sarà ridotta della metà.

In caso di presentazione di più liste, ~~risultano eletti:~~

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ~~sono tratti~~ risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- dalla ~~seconda~~ lista di minoranza ~~che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti~~ che abbia ottenuto il maggior numero di voti presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo ed il terzo Sindaco supplente;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

In caso di presentazione di ~~una~~ un'unica lista, risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista ~~che ha ottenuto il maggior numero di voti~~, presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.

Handwritten signature

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 22 (continua)

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, per quanto possibile, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Inoltre, qualora la sostituzione riguardasse il Presidente del Collegio sindacale tale carica sarà assunta da quello che, tra i Sindaci effettivi in carica, seguiva immediatamente il presidente uscente nella sua originaria lista di appartenenza.

Nel caso di integrazione del Collegio sindacale:

- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di maggioranza;
- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di minoranza;
- per la contemporanea sostituzione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte ciascun Sindaco da sostituire, un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista.

Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea, per l'integrazione del Collegio sindacale, delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il principio di cui al primo comma del presente articolo e sempreché sia rispettata la percentuale di possesso azionario di cui al quarto comma.

Articolo 26
Sostituzione dei Sindaci

~~In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, per quanto possibile, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Inoltre, qualora la sostituzione riguardasse il Presidente del Collegio sindacale tale carica sarà assunta da quello che, tra i Sindaci effettivi in carica, seguiva immediatamente il presidente uscente nella sua originaria lista di appartenenza.~~

In mancanza subentra, secondo l'originario ordine di presentazione, il candidato collocato nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato, senza tenere conto dell'iniziale sezione di appartenenza.

Qualora la sostituzione riguardasse il Presidente del Collegio sindacale tale carica sarà assunta dal Sindaco di minoranza.

I Sindaci nominati ai sensi dei commi precedenti scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

~~Nel caso di integrazione del Collegio sindacale:~~

- ~~- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di maggioranza;~~
- ~~- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di minoranza;~~
- ~~- per la contemporanea sostituzione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte ciascun Sindaco da sostituire, un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista.~~

Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente del 1° e 2° comma del presente articolo, l'Assemblea, convocata per l'integrazione del Collegio sindacale, delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il principio di cui al primo 1° e 2° comma del presente precedente articolo; e sempreché sia rispettata

Handwritten signature and stamp

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Articolo 23**Riunioni del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si riunisce con la periodicità prevista dalla legge.

Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 24**Poteri del Collegio sindacale**

Oltre ai poteri previsti dalla legge, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, antecedente almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il Collegio sindacale, ovvero almeno due Sindaci effettivi, possono

Art. 26 (continua)

~~la percentuale di possesso azionario di cui al quarto comma.~~ In ogni caso la Presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco di minoranza.

Articolo ~~23~~ 27**Riunioni del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si riunisce con la periodicità prevista dalla legge.

Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo ~~24~~ 28**Poteri del Collegio sindacale**

I Sindaci, oltre ai poteri previsti dalla legge, possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.

~~Oltre ai poteri previsti dalla legge,~~ Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, antecedente almeno 30 giorni la data fissata prevista per la riunione, il Collegio sindacale ovvero

27
10/10/2010

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

Art. 24 (continua)

convocare l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione o il Comitato esecutivo.

Art. ~~24~~ 28 (continua)

~~almeno due Sindaci effettivi, possono convocare convocare l'Assemblea, convocare il Consiglio di amministrazione, e il Comitato esecutivo o l'Assemblea degli azionisti.~~

Tale ultimo potere di convocazione può essere esercitato, altresì, anche individualmente da ciascun componente del Collegio sindacale ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea degli azionisti, che può essere esercitato da almeno due membri.

TITOLO VI

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 29


Nomina e requisiti

Il Consiglio di amministrazione nomina - eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico - e revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve:

- 1) possedere la qualifica di dirigente e i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di amministrazione;
- 2) avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina, conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.



VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
<p style="text-align: center;">TITOLO VI BILANCIO E UTILI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 Esercizio sociale</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26 Destinazione degli utili</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>c) l'1% a favore del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 Acconti sui dividendi</p> <p>Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 Liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII BILANCIO E UTILI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 30 Esercizio sociale</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25 31 Destinazione degli utili</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:</p> <p>a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;</p> <p>b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;</p> <p>c) l'1% a favore del Consiglio di amministrazione;</p> <p>d) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 32 Acconti sui dividendi</p> <p>Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28 33 Liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.</p>

Revisita

VECCHIA VERSIONE

NUOVA VERSIONE

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO ~~VIII~~ IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29
Rinvio alle norme di legge

Articolo ~~29~~ 34
Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Ogni riferimento alla "legge/normativa/disciplina" vigente è da intendersi come riferito alla "legge/normativa/disciplina" volta a volta vigente.



Signori Azionisti,

se concordate con le proposte sopra formulate, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., riunitasi in Milano in data giugno 2007,

- preso atto delle proposte presentate dal Consiglio di amministrazione in merito all'adeguamento dello Statuto sociale,
delibera

1) di approvare:

- la modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale (vecchia numerazione): 9 (Convocazione), 14 (Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica), 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo), 21 (Composizione del Collegio sindacale), 22 (Nomina del Collegio sindacale), 24 (Poteri del collegio sindacale) e 29 (Rinvio alle norme di legge);
- l'introduzione degli articoli (nuova numerazione): 10 (Integrazione dell'ordine del giorno), 16 (Nomina del Consiglio di amministrazione), 17 (Sostituzione degli amministratori), 26 (Sostituzione dei Sindaci) nonché del Titolo VI (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) composto dell'unico articolo 29 (Nomina e requisiti);
- la conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto e la rettifica di riferimenti agli articoli rinumerati, nel testo sopra riportato nella colonna "Nuova versione";

2) di conferire al Presidente, al Vice Presidente, al Consigliere delegato, al Consigliere-Direttore generale in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per apportare alle deliberazioni assunte tutte le modificazioni, rettifiche, integrazioni ed aggiunte, purché di carattere formale, che si rendessero necessarie o che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità."

Milano, 9 maggio 2007

per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Giampiero Pesenti

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Allegato "B" al n. 18326/5861 rep.

ITALMOBILIARE S.p.A.

Sede legale in Milano - Via Borgonuovo n. 20

Capitale sociale € 100.166.937

Iscritta al Registro Imprese di Milano C.F.: 00796400158

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1

Denominazione

La società costituita nel 1946 è denominata "ITALMOBILIARE Società per Azioni".

La denominazione sociale potrà essere usata, a tutti gli effetti, nella forma abbreviata "ITALMOBILIARE S.p.A.".

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Milano.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto di assumere e concedere, sotto qualsiasi forma, partecipazioni in società ed enti, ovunque abbiano sede, nonché, di eseguire operazioni finanziarie di qualsiasi natura. Potrà, altresì effettuare operazioni mobiliari, immobiliari e di credito e compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi sociali. È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta di depositi a risparmio.

La società potrà prestare garanzie anche reali o fidejussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi qualunque che sia l'oggetto, rientrando nei poteri del Consiglio di amministrazione il rilascio di tutte le garanzie, fidejussioni o avalli di cui sopra.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

La proroga del termine di durata non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.166.937 (centomilionicentosessantaseimilanovecentotrentasette), diviso in n. 22.182.583 (ventiduemilionicentottantaduemilacinquecentottantatre) azioni ordinarie e n. 16.343.162 (sedicimilionitrecentoquarataremilacentosessantadue) azioni di risparmio n.c., del valore nominale di euro 2,60 ciascuna.

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

In attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 18 giugno 2007, gli Amministratori hanno la facoltà di provvedere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla deliberazione:

- a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale in una o più volte per un importo massimo complessivo di 260 milioni di euro, gratuitamente e/o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dei prestiti obbligazionari emessi da altri enti con facoltà di conversione in azioni ordinarie e/o di risparmio della società o che rechino abbinati warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie e/o di risparmio della società;
- b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con warrant per acquisire azioni ordinarie e/o di risparmio, per un ammontare massimo complessivo di 260 milioni di euro, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione o dell'esercizio di warrant.

Il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell'art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino a un quarto ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni.

Con deliberazione del 28 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:

- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di 910.000 euro mediante emissione di massime n. 350.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 ciascuna, da riservare, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 8° comma, a dipendenti di Italmobiliare S.p.A. e di sue controllate sia in Italia che all'estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari;
- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per dirigenti", compreso l'eventuale sovrapprezzo.

Con deliberazione del 18 giugno 2007, l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione:

- la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte entro cinque anni dalla presente deliberazione, per un importo massimo di euro 910.000 (novecentodiecimila) mediante emissione di massime n. 350.000 (trecentocinquantamila) azioni ordinarie e/o di risparmio Italmobiliare, da nominali euro 2,60 (due virgola sessanta) ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., 5° comma, al

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

servizio del piano di incentivazione riservato ad Amministratori della società e di società controllate che rivestano particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo o che abbiano specifici incarichi operativi;

- la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinarne i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell'offerta e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, il tutto in conformità a quanto previsto nel "Piano di stock option per amministratori", compreso l'eventuale sovrapprezzo.

Articolo 6

Azioni

Le azioni sono nominative o al portatore a scelta e spese dell'azionista salvo contraria disposizione di legge.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni di risparmio sono regolate dalla legge e dagli artt. 8 e 31, lett. b, del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria potrà anche deliberare la conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Restano salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non è causa costitutiva del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Articolo 7

Aumento del capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale con emissione di azioni di diverse categorie, inoltre, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di sottoscrivere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, di azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle Assemblee speciali delle diverse categorie.

Articolo 8

Caratteristiche delle azioni di risparmio

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo statuto, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell'art. 31, lett. b, la differenza

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO III **ASSEMBLEA**

Articolo 9 **Convocazione**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 cod. civ. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge, tale termine è elevato fino ad un massimo di 180 giorni.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria, sia in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole - 24 Ore" e "Milano Finanza" entro i termini previsti dalla normativa vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Esso deve indicare, altresì, il giorno per la seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Eventuali ulteriori riunioni assembleari sono consentite purché convocate entro 30 giorni dalla data prevista per la riunione di seconda convocazione.

Se il giorno per le ulteriori riunioni assembleari non è indicato nell'avviso di convocazione, si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.

Articolo 10 **Integrazione dell'ordine del giorno**

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, possono chiedere, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 9, entro i termini di legge.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

presso la sede sociale al più tardi entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

Intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ., 2° comma, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

Articolo 12

Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 25 del presente statuto per la procedura di nomina, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Articolo 13

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto è presieduta da altro Amministratore designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina il Segretario che potrà anche essere scelto al di fuori dei soci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea sia designato un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

Articolo 14

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e stabilisce ordine e modalità, purché palesi, delle votazioni. Al medesimo competono i poteri previsti dall'art. 2371 cod. civ.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Composizione del Consiglio di amministrazione e durata in carica

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla vigente normativa. Deve essere, inoltre, rispettato il possesso degli

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la durata dell'incarico. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori, nominati con le modalità di cui al successivo art. 16, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui al successivo art. 17.

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo residuo di durata del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e, nel frattempo, compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Nomina del Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza il numero minimo di amministratori previsto dalla legge.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto, non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di amministrazione sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, devono depositarsi presso la sede sociale:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il numero minimo riservato per legge alla lista di minoranza;
- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di riferimento, risulta eletto il numero minimo di amministratori riservato per legge alla minoranza;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'amministratore di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore stesso.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

In mancanza di liste, e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo statuto per la sua composizione, il Consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con la maggioranza di legge purché sia comunque assicurata la presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

L'amministratore eletto cui, nel corso del mandato vengano meno i requisiti di onorabilità richiesti dalla legge o dallo Statuto, decade dalla carica.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Tale circostanza comporta la decadenza dalla carica dell'amministratore, fuorché nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno il numero minimo di amministratori previsto dalla vigente normativa.

Articolo 17

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

La sostituzione degli amministratori avviene, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all'art. 16, con la nomina dei candidati non eletti appartenenti alla medesima lista degli amministratori cessati secondo l'originario ordine di presentazione. Qualora ciò non sia possibile il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi di legge.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

L'assemblea delibera in merito alla sostituzione degli amministratori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 16, a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18

Cariche sociali

Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice presidenti, fissandone i relativi poteri, nonché il Segretario del Consiglio scelto anche fuori dei suoi componenti.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e, se nominato/i, del/i Vice presidente/i, le funzioni di Presidente verranno esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano d'età.

Articolo 19

Poteri

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che dalla legge e dallo statuto sociale non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo, composto di alcuni suoi membri, determinandone il numero e le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione può anche delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, con la qualifica di Consigliere delegato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione, ovvero, il Comitato Esecutivo, se nominato, possono nominare, altresì, anche all'infuori del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale, determinando la durata dell'incarico e le relative attribuzioni, facoltà e retribuzioni. Le cariche di Consigliere Delegato e di Direttore Generale sono cumulabili.

Il Consiglio di amministrazione può anche rilasciare mandati speciali, come pure delegare l'uso della firma sociale ma sempre per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri e fissando le attribuzioni e i compensi.

Oltre alle facoltà attribuitegli dalla legge e dal presente statuto in tema di emissione di azioni e di obbligazioni, sono attribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ. - oltre che dell'Assemblea straordinaria, competente per legge - anche le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- incorporazione di società interamente possedute o possedute al novanta per cento;
- trasferimento della sede sociale, purché nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

Articolo 20

Convocazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o negli altri Paesi europei, e tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario nonché, nel caso previsto dall'art. 27 del presente statuto.

Le convocazioni sono fatte normalmente dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera da spedirsi, mediante raccomandata o corriere espresso, almeno cinque giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, telefax o avviso inviato per rete telematica almeno 24 ore prima della riunione.

Analoga procedura verrà seguita per la convocazione del Comitato esecutivo.

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 21

Riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso deve essere tassativamente assicurata:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza, questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati, al/ai Vice presidente/i e al Consigliere delegato, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Articolo 23

Doveri di informazione

Gli Amministratori forniscono al Collegio sindacale, tempestivamente e comunque almeno una volta nell'arco di ogni trimestre solare, un resoconto sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno ovvero qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile,

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

l'informativa può essere fornita verbalmente, anche per via telefonica. Al fine di assicurare al Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio adeguata informazione, la società gli trasmette:

- il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla messa a disposizione degli Azionisti;
- la relazione semestrale e la relazione trimestrale contestualmente alla loro diffusione al pubblico;
- i comunicati stampa e gli altri avvisi sulla stampa pubblicati dalla società e relativi alle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, contestualmente alla loro diffusione al pubblico.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

Composizione del Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero coloro che abbiano superato il limite al cumulo degli incarichi stabiliti dalla disciplina vigente.

Almeno uno fra i sindaci effettivi e almeno uno fra i sindaci supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica.

All'atto della nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. A essi spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 25

Nomina del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un

ITALMOBILIARE

SOCIETÀ PER AZIONI

Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore a quella determinata ai sensi della disciplina vigente per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicati le modalità, il termine e la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla carica.

Ciascun Azionista non può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né votare liste diverse.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

In ciascuna sezione devono essere elencati, mediante un numero progressivo, i nomi di non più di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e non più di tre candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- d) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Nel caso in cui, entro il termine di 15 giorni precedenti la data dell'Assemblea, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al quinto giorno successivo a tale termine e la soglia indicata nell'avviso di convocazione sarà ridotta della metà.

In caso di presentazione di più liste:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente ai soci di riferimento, risultano eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo Sindaco effettivo e il terzo Sindaco supplente;
- qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza il collegamento assume rilievo, ai fini dell'esclusione del Sindaco di minoranza eletto, soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati inseriti in quella lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata e votata dalla minoranza ovvero al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata come tale dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Il Sindaco eletto cui, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, decade dalla carica.

Articolo 26

Sostituzione dei Sindaci

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In mancanza subentra, secondo l'originario ordine di presentazione, il candidato collocato nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato, senza tenere conto dell'iniziale sezione di appartenenza.

Qualora la sostituzione riguardasse il Presidente del Collegio sindacale tale carica sarà assunta dal Sindaco di minoranza.

I Sindaci nominati ai sensi dei commi precedenti restano in carica fino alla successiva assemblea.

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Nel caso di integrazione del Collegio sindacale:

- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di maggioranza;
- per la sostituzione del Sindaco eletto nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo tra i candidati indicati nella originaria lista di minoranza;
- per la contemporanea sostituzione di Sindaci eletti sia nella lista di maggioranza sia nella lista di minoranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea scegliendo, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte ciascun Sindaco da sostituire, un numero di Sindaci pari al numero dei Sindaci cessati appartenenti alla stessa lista.

Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea convocata per l'integrazione del Collegio sindacale delibera a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, fatto salvo il principio di cui al 1° comma del precedente articolo. In ogni caso la Presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco di minoranza.

Articolo 27

Riunioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si riunisce con la periodicità prevista dalla legge. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare e esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in videoconferenza e/o audioconferenza questa si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 28

Poteri del Collegio sindacale

I Sindaci, oltre ai poteri previsti dalla legge, possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate.

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, antecedente almeno 30 giorni la data prevista per la riunione, convocare il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo o l'Assemblea degli azionisti.

Tale ultimo potere di convocazione può essere esercitato, altresì, anche individualmente da ciascun componente del Collegio sindacale ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea degli azionisti, che può essere esercitato da almeno due membri.

TITOLO VI

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 29

Nomina e requisiti

Il Consiglio di amministrazione nomina - eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico - e revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve:

- 1) possedere la qualifica di dirigente e i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i componenti il Consiglio di amministrazione;
- 2) avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società stessa e/o sue controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina, conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e ne definisce il compenso.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 30

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% al fondo di riserva legale fino al limite stabilito dalla legge;
- b) alle azioni di risparmio un dividendo privilegiato fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione, essendo precisato che, se in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- c) l'1% a favore del Consiglio di amministrazione;

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

d) il residuo utile sarà destinato a tutti gli Azionisti con delibera dell'Assemblea in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione, salvo che l'Assemblea stessa deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione.

Articolo 32

Acconti sui dividendi

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33

Liquidazione

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Ogni riferimento alla "legge / normativa / disciplina" vigente è da intendersi come riferito alla "legge / normativa / disciplina" volta a volta vigente.


F.to Giampiero Pesenti

F.to Piergaetano Marchetti notaio

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 18/06/2007 in seconda convocazione.
 Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER			AZIONI	
Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	AGAZZI BRUNO	2.414	0
0	1	BABONI ATTILIO	0	1.000
1	0	CAMERINI BRUNO	18	0
1	0	CARMINATI CARLO	10.000	0
1	0	COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA in persona di ALDRIGHETTI ANGELO	10.484.625	0
0	1	CREMONESI EMILIO	0	2
0	1	ERBETTA VITTORIO	0	207.017
1	0	FACCHETTI ENZO	5	0
0	43	MAGLIONE SABRINA	0	374.470
1	0	MEDIOBANCA SPA in persona di SALVETTI FILIPPO	2.106.888	0
0	2	PICCOLI VALTER	0	360.311
1	0	RAIDER E INVESTMENT SRL in persona di PEDROTTI MARIO	79.700	0
0	1	RICCI MARCO	0	629.269
0	1	ROCCA GIOVANNI NICOLA	0	2.500
1	0	SERFIS SPA in persona di STRAZZERA LIVIO	2.288.942	0
1	0	STRAZZERA LIVIO	100	0
9	50	Apertura Assemblea	14.972.692	1.574.569
TOTALE COMPLESSIVO:			16.547.261	/
1	0	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	15	0
10	50	Delega a CdA per A.C. di massimo euro 260.000.000	14.972.707	1.574.569
TOTALE COMPLESSIVO:			16.547.276	/
-1	0	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	-15	0
9	50	Delega a CdA per A.C. riservato ad amministratori	14.972.692	1.574.569
TOTALE COMPLESSIVO:			16.547.261	/
1	0	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	15	0
10	50	Modifica artt. 9 - 17 - 29 dello statuto sociale	14.972.707	1.574.569
TOTALE COMPLESSIVO:			16.547.276	/

Presente



Italmobiliare Spa
Assemblea Straordinaria
in seconda convocazione
*** ELENCO DELEGANTI ***

1	Delegante di BABONI ATTILIO BONANOMI GIANBATTISTA	Tessera n° 3 1.000
		1.000
2	Delegante di CREMONESI EMILIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Tessera n° 5 2
		2
3	Delegante di ERBETTA VITTORIO FONDIARIA - SAI SPA	Tessera n° 204 207.017
		207.017
4	Deleganti di MAGLIONE SABRINA A AND S B INC DIV INTL EQ FD LLC AXA EQUITY K AXA EQUITY L AXA EQUITY S AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH FOR AXA WELT Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BBH FOR SEI INST IN TRUST INT EQUITY/FULLER THAIER CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND CITY OF HARTFORD MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT FUND Agente:MELLON BANK N.A. COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT Agente:MELLON BANK N.A. CS OPPORTUNISTIC STRATEGY LTD Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY EMPL RET INCOME PLAN TR MINNESOTA Agente:MELLON BANK N.A. EMPLOYEES RET PL BANK OF MONT/HARRIS Agente:MELLON BANK N.A. EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FIRST EAGLE GLOBAL FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FIRST EAGLE OVERSEAS FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FIRST EAGLE OVERSEAS VARIABLE FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Agente:NORTHERN TRUST - LONDON FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Agente:NORTHERN TRUST - LONDON FORMANEK INVESTMENT TRUST Agente:NORTHERN TRUST - LONDON GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND JOHN&CATHERINE MACARTHUR FOUNDATION Agente:NORTHERN TRUST - LONDON JPMORGAN CHASE BANK LONDON JTSB LIMITED AS TRUSTEE FOR MITSUI ASSET TRUST & BANKING CO LTD AS TRUSTEE FOR SCHRODER QUANT ACTIVE KAISER FOUNDATION HOSPITALS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY LAUDUS ROSENBERG FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY LAUDUS ROSENBERG FUNDS - INTERNATIONAL SMALL CAPITALIZATION FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST C RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A. SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Agente:NORTHERN TRUST - LONDON SCHLUMBERGER LTD MASTER PENS TRUST Agente:NORTHERN TRUST - LONDON SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND SCHRODER GLOBAL QUANTITATIVE ACTIVE VALUE FUND SCHRODER INSTITUTIONAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE FUND SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO SEI IIT WLD EQTY-US F/FULLER THA SEI INSTIT INV TRUST INTERN EQTY	Tessera n° 301 1.404 5.800 51.162 45.800 155 11.232 9.334 7.600 94 1.892 390 387 1.300 259 64.815 26.975 943 22.744 419 133 1.057 24.342 243 241 525 11.354 743 50.802 512 145 5.971 303 1.814 933 4.139 204 1.693 4.700 6.600


Presidente



*** ELENCO DELEGANTI ***

	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Agente:MELLON BANK N.A.	85
	SOCGEN INTL SICAV SGBT LUXEMBOURG	3.771
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS Agente:STATE STRE	1.115
	UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTL UNION INDUSTRY PENSION FUND	340
	<hr/>	<hr/>
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 43	374.470
5	Deleganti di PICCOLI VALTER ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA INTESA VITA S.P.A.	Tessera n° 202 312.368 47.943
	<hr/>	<hr/>
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2	360.311
6	Delegante di RICCI MARCO HERMES FOCUS ASSET MANAGEMENT EUROPE LTD	Tessera n° 6 629.269
	<hr/>	<hr/>
		629.269
7	Delegante di ROCCA GIOVANNI NICOLA DALRI LAURA	Tessera n° 206 2.500
	<hr/>	<hr/>
		2.500

Posento
V. Verrini



1° PUNTO ORDINE DEL GIORNO

Badge Titolare

Assemblea Straordinaria
Azioni Voti

301 MAGLIONE SABRINA

0 0

Descrizione del gruppo

Voto

Assemblea Straordinaria
Azioni Voti

GRUPPO 1

Non Definito

F A NV

N. DelegaDelegante

1	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	11.354	✓	11.354
2	LAUDUS ROSENBERG FUNDS - INTERNATIONAL SMALL CAPITALIZATION FUND	50.802	✓	50.802
3	LAUDUS ROSENBERG FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY FUND	743	✓	743
4	AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH FOR AXA WELT	155	✓	155
5	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	145	✓	145
6	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT	1.115	✓	1.115
7	GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	24.342	✓	24.342
8	SEI INSTIT INV TRUST INTERN EQTY	6.600	✓	6.600
9	BBH FOR SEI INST IN TRUST INT EQUITY/FULLER THAIER	11.232	✓	11.232
10	SEI IIT WLD EQTY-US F/FULLER THA	4.700	✓	4.700
11	COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT	1.892	✓	1.892
12	CITY OF HARTFORD MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	94	✓	94
13	EMPLOYEES RET PL BANK OF MONT/HARRIS	1.300	✓	1.300
14	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	85	✓	85
15	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	133	✓	133
16	FORMANEK INVESTMENT TRUST	1.057	✓	1.057
17	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	419	✓	419
18	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5.971	✓	5.971
19	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR	22.744	✓	22.744
20	AXA EQUITY L	51.162	✓	51.162
21	AXA EQUITY K	5.800	✓	5.800
22	AXA EQUITY S	45.800	✓	45.800
23	CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND	7.600	✓	7.600
24	JTSB LIMITED AS TRUSTEE FOR MITSUI ASSET TRUST & BANKING CO LTD AS TRUSTEE FOR SCHRODER QUANT	525	✓	525
25	SCHRODER GLOBAL QUANTITATIVE ACTIVE VALUE FUND	933	✓	933
26	JPMORGAN CHASE BANK LONDON	241	✓	241
27	SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE FUND	204	✓	204
28	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO	1.693	✓	1.693
29	SCHRODER INSTITUTIONAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	4.139	✓	4.139
30	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	1.814	✓	1.814

Parziali Gruppo

264.794 264.794

GRUPPO 2

Non Definito

F A NV

Assemblea Straordinaria
Azioni Voti

N. DelegaDelegante

31	FIRST EAGLE GLOBAL FUND	64.815		64.815
32	EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION	259		259
33	CS OPPORTUNISTIC STRATEGY LTD	390		390
34	FIRST EAGLE OVERSEAS FUND	26.975		26.975
35	FIRST EAGLE OVERSEAS VARIABLE FUND	943		943
36	RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST	512		512



Assenti

Descrizione del gruppo	Voto		
37 SCILUMBERGER LTD MASTER PENS TRUST		303	303
38 JOHN&CATHERINE MACARTHUR FOUNDATION		243	243
39 SOCGEN INTL SICAV SGBT LUXEMBOURG		3.771	3.771
40 UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTL UNION INDUSTRY PENSION FUND		340	340
41 A AND S B INC DIV INTL EQ FD LLC		1.404	1.404

Parziali Gruppo 99.955 99.955

GRUPPO 3	<u>Non Definito</u>	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NV	Assemblea Straordinaria	
			Azioni	Voti
N. DelegaDelegante				
42 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			9.334	9.334

Parziali Gruppo 9.334 9.334

GRUPPO 4	<u>Non Definito</u>	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NV	Assemblea Straordinaria	
			Azioni	Voti
N. DelegaDelegante				
43 EMPL RET INCOME PLAN TR MINNESOTA			387	387

Parziali Gruppo 387 387

Totali Gruppi / Titolare 374.470 374.470

Presente

[Handwritten signature]



Badge

Titolare

2° PUNTO @. d. g

Assemblea Straordinaria
Azioni

Voti

301

MAGLIONE SABRINA

0

0

Descrizione del gruppo

Voto

Assemblea Straordinaria

Azioni

Voti

GRUPPO 1

Non Definito C A NV

N. DelegaDelegante

1	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	11.354	11.354
2	LAUDUS ROSENBERG FUNDS - INTERNATIONAL SMALL CAPITALIZATION FUND	50.802	50.802
3	LAUDUS ROSENBERG FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY FUND	743	743
4	AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH FOR AXA WELT	155	155
5	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	145	145
6	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT	1.115	1.115
7	GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	24.342	24.342
8	SEI INSTIT INV TRUST INTERN EQTY	6.600	6.600
9	BBH FOR SEI INST IN TRUST INT EQUITY/FULLER THAIER	11.232	11.232
10	SEI IIT WLD EQTY-US F/FULLER THA	4.700	4.700
11	COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT	1.892	1.892
12	CITY OF HARTFORD MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	94	94
13	EMPLOYEES RET PL BANK OF MONT/HARRIS	1.300	1.300
14	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	85	85
15	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	133	133
16	FORMANEK INVESTMENT TRUST	1.057	1.057
17	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	419	419
18	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5.971	5.971
19	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR	22.744	22.744
20	AXA EQUITY L	51.162	51.162
21	AXA EQUITY K	5.800	5.800
22	AXA EQUITY S	45.800	45.800
23	CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND	7.600	7.600
24	JTSB LIMITED AS TRUSTEE FOR MITSUI ASSET TRUST & BANKING CO LTD AS TRUSTEE FOR SCHRODER QUANT	525	525
25	SCHRODER GLOBAL QUANTITATIVE ACTIVE VALUE FUND	933	933
26	JPMORGAN CHASE BANK LONDON	241	241
27	SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE FUND	204	204
28	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO	1.693	1.693
29	SCHRODER INSTITUTIONAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	4.139	4.139
30	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	1.814	1.814

Parziali Gruppo

264.794

264.794

GRUPPO 2

Non Definito F A NV

Assemblea Straordinaria

Azioni

Voti

N. DelegaDelegante

31	FIRST EAGLE GLOBAL FUND	64.815	64.815
32	EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION	259	259
33	CS OPPORTUNISTIC STRATEGY LTD	390	390
34	FIRST EAGLE OVERSEAS FUND	26.975	26.975
35	FIRST EAGLE OVERSEAS VARIABLE FUND	943	943
36	RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST	512	512



Presente

Descrizione del gruppo	Voto		
37 SCHLUMBERGER LTD MASTER PENS TRUST		303	303
38 JOHN&CATHERINE MACARTHUR FOUNDATION		243	243
39 SOCGEN INTL SICAV SGBT LUXEMBOURG		3.771	3.771
40 UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTL UNION INDUSTRY PENSION FUND		340	340
41 A AND S B INC DIV INTL EQ FD LLC		1.404	1.404
Parziali Gruppo		99.955	99.955
		Assemblea Straordinaria	
GRUPPO 3	<u>Non Definito</u>	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NV	
		Azioni	Voti
N. DelegaDelegante			
42 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		9.334	9.334
Parziali Gruppo		9.334	9.334
		Assemblea Straordinaria	
GRUPPO 4	<u>Non Definito</u>	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NV	
		Azioni	Voti
N. DelegaDelegante			
43 EMPL RET INCOME PLAN TR MINNESOTA		387	387
Parziali Gruppo		387	387
Totali Gruppi / Titolare		374.470	374.470

Presente

[Handwritten signature]



Badge Titolare

3° PUNTO

Assemblea Straordinaria
Azioni Voti301 MAGLIONE SABRINA

0 0

Descrizione del gruppo

Voto

GRUPPO 1		<u>Non Definito</u>	<input checked="" type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> NV	Assemblea Straordinaria	
						Azioni	Voti
N. Delega	Delegante						
1	KAISER FOUNDATION HOSPITALS					11.354	11.354
2	LAUDUS ROSENBERG FUNDS - INTERNATIONAL SMALL CAPITALIZATION FUND					50.802	50.802
3	LAUDUS ROSENBERG FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY FUND					743	743
4	AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH FOR AXA WELT					155	155
5	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM					145	145
6	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT					1.115	1.115
7	GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND					24.342	24.342
8	SEI INSTIT INV TRUST INTERN EQTY					6.600	6.600
9	BBH FOR SEI INST IN TRUST INT EQUITY/FULLER THAJER					11.232	11.232
10	SEI IIT WLD EQTY-US F/FULLER THA					4.700	4.700
11	COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT					1.892	1.892
12	CITY OF HARTFORD MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT FUND					94	94
13	EMPLOYEES RET PL BANK OF MONT/HARRIS					1.300	1.300
14	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST					85	85
15	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND					133	133
16	FORMANEK INVESTMENT TRUST					1.057	1.057
17	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST					419	419
18	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM					5.971	5.971
19	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR					22.744	22.744
20	AXA EQUITY L					51.162	51.162
21	AXA EQUITY K					5.800	5.800
22	AXA EQUITY S					45.800	45.800
23	CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND					7.600	7.600
24	JTSB LIMITED AS TRUSTEE FOR MITSUI ASSET TRUST & BANKING CO LTD AS TRUSTEE FOR SCHRODER QUANT					525	525
25	SCHRODER GLOBAL QUANTITATIVE ACTIVE VALUE FUND					933	933
26	JPMORGAN CHASE BANK LONDON					241	241
27	SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE FUND					204	204
28	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES PORTFOLIO					1.693	1.693
29	SCHRODER INSTITUTIONAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND					4.139	4.139
30	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND					1.814	1.814
Parziali Gruppo						264.794	264.794

GRUPPO 2

Non Definito C A NVAssemblea Straordinaria
Azioni Voti

N. Delega

31	FIRST EAGLE GLOBAL FUND					64.815	64.815
32	EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION					259	259
33	CS OPPORTUNISTIC STRATEGY LTD					390	390
34	FIRST EAGLE OVERSEAS FUND					26.975	26.975
35	FIRST EAGLE OVERSEAS VARIABLE FUND					943	943
36	RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST					512	512



Descrizione del gruppo	Voto		
37 SCHLUMBERGER LTD MASTER PENS TRUST		303	303
38 JOHN&CATHERINE MACARTHUR FOUNDATION		243	243
39 SOCGEN INTL SICAV SGBT LUXEMBOURG		3.771	3.771
40 UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTL UNION INDUSTRY PENSION FUND		340	340
41 A AND S B INC DIV INTL EQ FD LLC		1.404	1.404
Parziali Gruppo		99.955	99.955
		Assemblea Straordinaria	
GRUPPO 3	<u>Non Definito</u>	<input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NV	Azioni Voti
N. DelegaDelegante			
42 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		9.334	9.334
Parziali Gruppo		9.334	9.334
		Assemblea Straordinaria	
GRUPPO 4	<u>Non Definito</u>	<input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> NV	Azioni Voti
N. DelegaDelegante			
43 EMPL RET INCOME PLAN TR MINNESOTA		387	387
Parziali Gruppo		387	387
Totali Gruppi / Titolare		374.470	374.470

Giampiero Perotti
[Signature]



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il Registro Imprese di Milano.

Firmato Piergaetano Marchetti
Milano, 13 luglio 2007

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

